

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con il presente contratto di subappalto da valere ad ogni effetto di legge, tra:

la Ditta **PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.**, con sede in 15040 Ticineto (AL) Regione Primavera (o anche strada Ticineto-salita San Salvatore) n° 06, C.F. e P.IVA 00865120067, rappresentata da **DOTT. ING. ANDREA MUZIO**, nato a Ticineto (AL) il 06.04.1965, in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico

(di seguito per brevità denominata con il solo termine “**Appaltatore**”);

- la Ditta **CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in Viale Ticino n. 96 – 21026 Gavirate (VA), C.F. e P.IVA 02067440129, rappresentata da **Sig. Carlo Nappi**, nato ad Arona (NO) il 22/10/1964, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante

(di seguito per brevità denominata con il solo termine “**Subappaltatore**”);

PREMESSO

che la Ditta **PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.** deve eseguire gli “**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITA' 2023 - CUP B27H22003120004 - CIG 9868485372**”, per conto della CITTA' DI MALNATE (VA) (di seguito per brevità denominato “Committente”)

1. che la stessa, nell'ambito di tale esecuzione, intende affidare al Subappaltatore, che ne é specializzato, le opere oggetto del presente contratto;
2. che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile tra le imprese oggetto del presente contratto;
3. che il Subappaltatore dichiara, assumendosene la responsabilità di disporre di capitali, macchine, personale ed attrezzatura propri necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione;
4. che il Subappaltatore garantisce l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione;
5. che il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della legge 626 del 13/09/1982 e s.m.i. e degli adempimenti prescritti dall'art. 18 della predetta normativa;
6. che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere i lavori che ad esso vengono affidati ed i luoghi, i nodi e le condizioni in cui essi dovranno essere realizzati, di avere effettuato tutte le ispezioni necessarie, di essersi accertato delle condizioni locali e di ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi ed oneri necessari, nessuno escluso ed eccettuato che possano aver influito sulla determinazione del corrispettivo, e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza e tali da fare considerare remunerativi sotto ogni aspetto i prezzi convenuti;
7. che il Subappaltatore è consapevole e ne ha tenuto conto, che l'espletamento dei lavori affidatigli è subordinato alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso cantiere, di altre opere da parte dell'Appaltatore o di terzi;
8. che l'Appaltatore resterà del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali del Subappaltatore, salvo quanto infra previsto;
9. che il presente contratto sostituisce e per quanto non recepito, abroga ogni precedente pattuizione od accordo fra le parti intercorso;
10. che ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto;

tutto ciò premesso, fra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. VALORE DELLE PREMESSE:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO:

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta, l'esecuzione delle seguenti opere appartenenti alla categoria OG3:

- **TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA**
- **FRESATURA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE**
- **STESA EMULSIONE BITUMINOSA**
- **STESA E RULLATURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI**
- **MESSA IN QUOTA CHIUSINI**

Le suddette opere dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni contenute nel Capitolato Speciale dell'appalto principale ed alle prescrizioni impartite dall'Appaltatore.

3. CORRISPETTIVO:

Quale corrispettivo per l'esecuzione di tutti i lavori affidati e per l'adempimento di tutte le obbligazioni e rischi contrattualmente assunti, l'Appaltatore pagherà al Subappaltatore l'importo risultante dalla contabilità applicando alle quantità realmente eseguite i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi (**vedasi punto 19. Elenco Prezzi Unitari del presente contratto di subappalto**), fino alla concorrenza massima dell'importo del presente contratto di subappalto pari a **€ 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00) di cui € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per oneri per la sicurezza**, che l'Appaltatore corrisponderà al subappaltatore senza alcun ribasso (*art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.*).

4. TERMINE PER L'ESECUZIONE:

Essi dovranno essere condotti con il personale necessario al fine di rispettare il programma di cantiere e di ordini di volta in volta impartiti alla Direzione di Cantiere, eventualmente anche con più soluzioni di continuità, senza che per questo motivo possano competere al Subappaltatore compensi od indennizzi.

L'Appaltatore si riserva di comunicare eventuali variazioni dei tempi di inizio o ultimazione con preavviso di 7 giorni senza che il Subappaltatore possa sollevare obiezioni.

L'Appaltatore non risponde degli eventuali danni causati da interruzioni o sospensioni dei lavori e/o ritardi nell'esecuzione dei lavori medesimi non imputabili alla stessa.

5. PENALE:

Nel caso di ritardi delle lavorazioni rispetto ai tempi concordati ed al programma di cantiere, imputabili al Subappaltatore, verrà applicata alla stessa una penale giornaliera dello stesso importo ed alle medesime condizioni della penale che la Committente applicherà all'Appaltatore.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI:

Verranno applicate le stesse condizioni che la Stazione Appaltante ha nei confronti dell'Appaltatore. L'Ente Appaltante non procederà al pagamento diretto al medesimo Subappaltatore.

7. REVISIONE PREZZI:

I prezzi riportati si intendono fissi ed invariabili in quanto giudicati remunerativi dal Subappaltatore anche in previsione di future variazioni in aumento fino alla ultimazione delle opere oggetto del presente contratto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 del C.C.

8. ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE:

Con la sola esclusione di quanto indicato al successivo art. 9, sono totalmente ed esclusivamente a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, costi, le prestazioni, i doveri e le attività necessari alla perfetta esecuzione dei lavori affidatagli.

In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento, in particolare per gli obblighi indicati ai punti i, l, m, o, comporterà automaticamente il diritto per l'Appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:

- a) l'impiego di mano d'opera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- b) l'osservanza della disciplina di cantiere;
- c) la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori;

- d) le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- e) i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;
- f) il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;
- g) pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;
- h) scarico dei materiali dagli automezzi, distribuzione ai piani di lavoro;
- i) l'applicazione nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni oggetto del presente contratto di un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
- j) l'osservanza di ogni altra formalità o condizioni accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- k) consegna all'Appaltatore o a persone da essa designate ad ogni SAL di copia dei fogli presenza dei fogli paga, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali, relativamente alle maestranze impiegate nelle opere oggetto del presente contratto. L'Appaltatore provvederà a trasmettere periodicamente all'Amministrazione appaltante i documenti di cui sopra in conformità al disposto della art. 18, comma 7, della legge 55/90.

Ogni eventuale irregolarità accertato dall'Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante dovrà essere sanata entro un termine perentorio all'uopo assegnato.

In mancanza di detti adempimenti l'Appaltatore è sin d'ora espressamente autorizzato a trattenere il corrispondente importo dall'ammontare dei lavori eseguiti.

In ogni caso l'Appaltatore è autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore ed a surrogarsi ad esso, a norma dell'art. 1180 C.C., nell'assolvere, in nome e per conto dello stesso e fino a concorrenza dell'importo dovutogli ed eventualmente non pagato, agli obblighi di esso nei confronti sia delle maestranze dipendenti, sia degli Istituti Assicurativi e previdenziali, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di debito verso dette maestranze ed Istituti;

l) redazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori per le opere oggetto del presente contratto; tale piano dovrà essere compatibile con quello generale dell'Appaltatore con anticipo di quelli specifici delle eventuali imprese terze che saranno messi a disposizione da parte dell'Appaltatore. Il piano di sicurezza dovrà essere consegnato all'Appaltatore con anticipo di gg. 7 dalla data prevista di inizio delle opere;

m) l'adozione nella esecuzione dei lavori, di tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, nonché delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di Legge, in particolare a quelle per la prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, in stretta conformità al piano di sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto l)

l) al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative.

Pertanto il Subappaltatore riconosce di essere autonomamente tenuto alla osservanza delle norme sopra richiamate nonché del piano di sicurezza redatto in conformità delle stesse essendo consapevole, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 07/01/1956 n. 164 e di tutte le altre leggi vigenti in materia, dei rischi specifici esistenti nell'ambito del lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività;

n) consegna all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dell'elenco dei nominativi del personale che verrà utilizzato per le opere oggetto di contratto unitamente ai documenti comprovativi il rapporto di subordinazione con il Subappaltatore (nulla osta - libro matricola - versamenti contributivi INPS - INAIL). Verranno ammessi in cantiere solo i lavoratori indicati in tale elenco muniti di un documento di riconoscimento agli effetti di legge.

9. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE:

Devono intendersi a carico dell'Appaltatore solamente gli obblighi ed oneri di seguito precisati in via tassativa ed esclusiva:

- la stesura del presente contratto;
- l'IVA sui corrispettivi di contratto.

10. MISURAZIONI:

Le opere saranno compensate misurando in contraddittorio ad esecuzione avvenuta.

11. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con la osservanza delle prescrizioni di progetto ed in conformità sia ai disegni di progetto ed esecutivi, sia agli ordini, anche verbali, che l'Appaltatore si riserva di impartire di volta in volta durante l'esecuzione dei lavori stessi. Le istruzioni e le prescrizioni saranno impartite esclusivamente da persone appositamente incaricate dall'Appaltatore e comunicate espressamente al Subappaltatore.

L'eventuale mancanza di istruzioni e di dettagli esecutivi non potrà essere invocata dal Subappaltatore per la giustificazione di opere e forniture compiute a sua discrezione, essendo suo obbligo richiedere tempestivamente tali istruzioni.

12. DIREZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il Subappaltatore dovrà uniformarsi agli ordini ed alle direttive emanate dalla Direzione Lavori. Il Subappaltatore riconosce all'Appaltatore oltre al diritto all'esercizio del potere di verifica di cui all'art. 1662 del C.C., la facoltà di richiedere l'allontanamento delle persone non "gradite" e ciò senza che possa dare pretesto a sue eccezioni o riserve di qualsiasi natura.

La sorveglianza esercitata dall'Appaltatore non potrà mai essere invocata per esonerare il Subappaltatore dalle proprie responsabilità o per rimuovere la garanzia da vizi.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E/O SUBAPPALTO:

È fatto divieto al Subappaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, le opere oggetto del presente contratto.

La violazione del presente patto comporterà la risoluzione ipso jure del contratto, con conseguente diritto all'Appaltatore di ottenere risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

14. FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI:

Il Subappaltatore riconosce espressamente che legittima senz'altro l'appaltatore alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Cod. Civ. per fatto o colpa del Subappaltatore stesso il verificarsi oltre che di quanto previsto al precedente art. 13) di anche una sola delle seguenti eventualità:

- il Subappaltatore non adempia all'obbligo di redazione e consegna all'Appaltatore del piano di sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle opere oggetto di contratto entro i tempi convenuti;
- il Subappaltatore manifesti negligenza e insufficienza nei mezzi d'opera e personale che a giudizio dell'Appaltatore non consenta una sollecita ed ordinata esecuzione dei lavori o nel caso che il Subappaltatore intralci il libero svolgimento dei lavori stessi;
- il Subappaltatore abbia accumulato un ritardo pregiudizievole ad esso imputabile durante l'esecuzione dei lavori, rispetto al programma di massima redatto dall'Appaltatore;
- il Subappaltatore non ottemperasse ai propri obblighi assicurativi e non ottemperasse all'obbligo di consegnare le polizze e le quietanze di pagamento all'appaltatore;
- il Subappaltatore ritardasse per più di 10 giorni il pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite o non provvedesse tempestivamente al versamento agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi dei contributi loro spettanti per Legge o per contratto collettivo, sulle retribuzioni medesime, od omettesse di consegnare all'Appaltatore, i certificati dei vari Istituti Assicurativi (INPS-INAIL-ecc.) e simili e l'ulteriore documentazione dai quali risulti la sua ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e contrattuali in materia;
- in ogni caso l'appaltatore è sin d'ora autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore così come previsto al precedente art. 8 punto n).

15. DIRITTI DEL SUBAPPALTATORE:

Nel caso di risoluzione del contratto anche al di fuori dei casi sopra contemplati, spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori eseguiti secondo le condizioni del contratto stesso, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno, eccetto il caso di grave colpa dell'Appaltatore, mentre è salvo il risarcimento costi, che, eventualmente questo dovesse sopportare per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Subappaltatore stesso.

16. ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.:

- La Ditta Subappaltatrice dichiara di essere regolarmente iscritta:

C.C.I.A.A. di VARESE al Registro Imprese al n. 02067440129 – REA VA - 227819 del 24/09/1992.

17. RICHIESTE O RISERVE DEL SUBAPPALTATORE - FORO COMPETENTE:

Nel caso dovessero insorgere contestazioni e/o controversie o sull'interpretazione di clausole contrattuali o su disposizioni impartite dall'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà motivatamente ed analiticamente formulare per iscritto all'Appaltatore le proprie eventuali osservazioni o riserve, con la specifica di ogni elemento tecnico ed economico, entro 15 gg. dal momento in cui i fatti che le motivano si sono verificati o sono venuti a sua conoscenza. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore e il Subappaltatore, in relazione od in conseguenza del contratto stipulato, controversia per la quale il Subappaltatore abbia fatto tempestiva riserva scritta all'Appaltatore, nei termini indicati nel presente articolo e che non si sia potuto risolvere direttamente tra le parti, sarà competente il foro di Alessandria con esclusione espressa di ogni altro foro. Resta comunque inteso che l'accettazione di ogni singola situazione di lavori, formalizzata con l'apposizione della firma del Subappaltatore senza riserva, avrà valore di espresso ed incondizionato benestare alla stessa e come rinuncia ad avanzare pretese o richieste di alcun genere.

18. CLAUSOLA SOSPENSIVA:

L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata al rilascio della prescritta autorizzazione al subappalto, in conformità alle normative vigenti in materia, da parte dell'Amministrazione Appaltante.

19. ELENCO PREZZI UNITARI:

Le opere verranno remunerate secondo i seguenti prezzi:

I prezzi riconosciuti al Subappaltatore saranno ribassati del 5,0% più le spese rispetto ai prezzi unitari determinati dall'aggiudicazione al netto del ribasso d'asta del 12,15%.

20. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, le parti dichiarano di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal fine indicano i seguenti conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti relativi ai lavori di cui all'oggetto del presente contratto:

APPALTATORE: CONTO CORRENTE DEDICATO

Banca Sella S.p.A. - Succursale di Casale Monferrato (AL)

codice IBAN: IT 67 U 03268 22600 052895766080

Persona incaricata e delegata ad operare su di esso:

DOTT. ING. ANDREA MUZIO, nato il 06.04.1965 a Ticineto (AL) ed ivi residente in Via IV Novembre n° 10 - Codice Fiscale MZUNDR65D06L165M.

SUBAPPALTATORE: CONTO CORRENTE DEDICATO

1) INTESA S. PAOLO S.P.A. – AG.DI GAVIRATE – ABI 03069 – CAB 50250 – C/C 14237 – CIN E -

IBAN: IT28 E 03069 50250 1000 0001 4237

2) INTESA S. PAOLO – AG.DI BUSTO ARSIZIO – ABI 03069 – CAB 22800 – C/C 1000 0001 9374 CIN T

IBAN: IT 10 T 03069 22800 1000 0001 9374 – BIC BCITITMM

3) UNICREDIT BANCA S.P.A. – AG.DI BESOZZO – ABI 02008 – CAB 50020 – C/C 000101723464 CIN K

IBAN: IT 71 K 02008 50020 0001 0172 3464 – BIC UNCRITM1321

4) BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA – AG.DI VARESE - ABI 05034 - CAB 10806 – C/C 000000002546 CIN M - IBAN : IT 68 N 05034 10806 000000002546 – SWIFT BAPPIT21E84

CHE LE PERSONE ABILITATE AD OPERARARE SUI PREDETTI CONTI sono:

- A) CIVELLI GIANCARLO nato a VARESE (VA) il 09/04/1963 e residente a COMERIO (VA) in via PIAVE n.2 codice fiscale CVLGCR63D09L682N nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione con legale rappresentanza della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.;
- B) NAPPI CARLO – Nato ad Arona (NO) il 22/10/1964 e residente ad Arona (NO) in via Martiri della Libertà n.8, cod.fiscale NPPCRL64R22A429V – in qualità di VICE PRESIDENTE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con legale rappresentanza della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.;
- C) CRUGNOLA TERESA Nata a TALANGE (FRANCIA) il 14/02/1938 - Codice fiscale: CRGTRS38B54Z110I - Cittadinanza: ITALIA - Residenza COMERIO (VA) - VIA PIAVE 2 cap 21025

5) BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. – AG.DI VARESE – ABI 01005 CAB 10800 – C/C 0000000009412 – CIN G – IBAN IT76G0100510800000000009412 – BIC BNLIITRR

CHE LE PERSONE ABILITATE AD OPERARARE SUI PREDETTI CONTI sono:

- D) CIVELLI GIANCARLO nato a VARESE (VA) il 09/04/1963 e residente a COMERIO (VA) in via PIAVE n.2 codice fiscale CVLGCR63D09L682N nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione con legale rappresentanza della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.;
- E) NAPPI CARLO – Nato ad Arona (NO) il 22/10/1964 e residente ad Arona (NO) in via Martiri della Libertà n.8, cod.fiscale NPPCRL64R22A429V – in qualità di VICE PRESIDENTE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con legale rappresentanza della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.

Ticineto (AL), lì 01.08.2023

Letto, approvato e sottoscritto.

APPALTATORE


PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Ing. Andrea Muzio

SUBAPPALTATORE


CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.
Vice Presidente del CDA
(Carlo Nappi)